

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

Via Cavour n. 9 - 24030 CARVICO

Tel 0354380362 fax 0354380379

[E.mail. BGMM05200E@istruzione.it](mailto:BGMM05200E@istruzione.it)

Codice mecc. BGIC83600G - C.F. :91025980169

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

ART. 1 - Richiamo di legge.

Il Collegio dei docenti è composto e funziona in base alle norme contenute nel D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, del Decreto legislativo 16/04/94 n° 297 e del Contratto Collettivo Nazionale e Integrativo di Lavoro della scuola..

ART. 2 - Programmazione delle attività.

Il Collegio docenti programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

IL Collegio opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

ART. 3 - Convocazione - Presidenza delle sedute.

Il Dirigente Scolastico convoca il Collegio dei docenti e lo presiede in base alle procedure previste all'art. 17 del Regolamento d'Istituto.

Il Collegio docenti è altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque almeno una volta per ogni quadrimestre.

Le riunioni del Collegio docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.

La convocazione deve essere disposta con preavviso di norma non inferiore a cinque giorni mediante affissione di apposito avviso all'albo della scuola.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta.

In caso di urgenza il preavviso di convocazione può essere ridotto a 48 ore.

ART. 4 - Processi verbali - Segretario del collegio.

Delle sedute viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario

Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, l'ordine del giorno, i punti principali della discussione, il dispositivo della deliberazione ed il risultato della votazione. Ogni docente ha diritto che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni che devono essere presentate per iscritto.

Al principio di ogni adunanza il Collegio procede alla approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale si dà per letto e ogni docente ha diritto di far rilevare eventuali errori e chiedere le opportune modificazioni o rettificazioni senza entrare nel merito della discussione.

Le funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite, all'inizio di ogni seduta, dal Presidente, ad uno dei Docenti collaboratori.

ART. 5 - Svolgimento delle sedute.

IL Dirigente, o suo delegato, presiede, dirige e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, illustra le proposte, precisa i termini delle questioni trattate, proclama l'esito delle votazioni.

Nella illustrazione delle proposte il Presidente non ha limiti di tempo.

L'illustrazione delle proposte può essere affidata dal Presidente anche ad un docente. In questo caso al docente relatore si applica quanto disposto al comma precedente.

La seduta diviene valida, agli effetti deliberativi, quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il numero legale all'inizio della seduta è accertato dal Presidente. Nel corso dei lavori ogni docente può richiedere al Presidente di procedere alla verifica del numero legale.

I docenti che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale dà la parola secondo l'ordine delle domande.

Ogni docente ha diritto di parola su ogni oggetto posto all'ordine del giorno. Nella sua esposizione avrà cura di essere conciso, in modo da consentire a tutti di intervenire nel dibattito.

Il Presidente ha facoltà di togliere la parola al docente che, dopo aver esposto con chiarezza ed in modo esaustivo il proprio pensiero, prolunghi eccessivamente il proprio intervento

I docenti che devono relazionare in merito a progetti, funzioni, iniziative varie, presentano la propria relazione per iscritto. La relazione deve essere allegata all'avviso di convocazione

Non sono ammesse discussioni o dialoghi ad alta voce, ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione; nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente per un richiamo al regolamento.

L'ordine delle proposte da trattare può essere modificato con decisione del Collegio.

ART. 6 - Votazione

Il Collegio docenti può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo che si tratti di proposte tese a provocare una manifestazione di parere del Collegio su fatti di notevole risonanza; in tale caso il Collegio decide sulla ammissibilità della proposta.

Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.

La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti.

I docenti votano per alzata di mano o nel caso il Collegio lo ritenga necessario, decidendo a maggioranza dei presenti, per appello nominale. Si procede a riprova se questa è richiesta da un docente immediatamente dopo la proclamazione del risultato e se la differenza tra i voti favorevoli e quelli contrari accertati dagli scrutatori è minore del 5% della somma dei voti validamente espressi. Qualora il Preside reputi dubbio il risultato del voto per alzata di mano può disporre la votazione per appello nominale.

Si prendono a scrutinio segreto le sole deliberazioni nelle quali si faccia questione di persone. In questo caso il Presidente nomina tra i docenti, due scrutatori per le operazioni di scrutinio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sono considerati validamente espressi i voti favorevoli e quelli contrari; i docenti che si astengono o che di fatto non manifestano il loro intendimento concorrono a determinare il numero legale, in quanto sono considerati sempre presenti.

Nel caso siano in discussione due proposte alternative l'approvazione di una di esse esclude necessariamente l'altra.

Qualora siano in discussione più di due proposte, terminata la discussione, le stesse vengono poste in votazione nell'ordine nel quale sono state illustrate e si riterrà approvata quella che avrà ottenuto il maggior numero di voti favorevoli.

ART. 7 - Mozioni.

Ogni docente può presentare una mozione tesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto. La mozione deve essere firmata da almeno il 10% dei docenti componenti il Collegio.

Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Collegio docenti successiva alla data della presentazione.

ART. 8 - Revoca di deliberazioni precedenti.

Il Collegio docenti può adottare deliberazioni che comportano modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive facendo espressa, e chiara menzione, nel provvedimento, della revoca e/o della modificazione.

ART. 9 - Commissioni - Gruppi didattici

Il Collegio può nominare Commissioni o Gruppi didattici per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali il collegio ha potere deliberante, di formulazione di proposta o di promozione di iniziative.

La Commissione è convocata dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore della Commissione e le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri; essi decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le Commissioni debbono riferire sulle questioni ad esse deferite nel termine stabilito all'atto della loro costituzione.

Il Collegio docenti, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione da parte della Commissione.

ART. 10 - Approvazione e modifica del regolamento

Il Regolamento del Collegio docenti può essere modificato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio, sottoposto al Consiglio d'Istituto.